

## Allegato A

### **Verifiche ispettive nei confronti di imprese esercenti l'attività di vendita di gas naturale nonché utenti della distribuzione e/o del bilanciamento in materia di adempimenti connessi con lo svolgimento di tali attività: oggetto e modalità di effettuazione**

#### 1. Oggetto delle verifiche ispettive

Le verifiche hanno ad oggetto il rispetto delle disposizioni dell'Autorità in materia di attività e processi connessi all'attività di vendita di gas naturale, inclusi quelli connessi alle funzioni di UdD e UdB. Esemplicativamente, ma non esaustivamente, le verifiche ispettive avranno ad oggetto, oltre ai Testi integrati, anche i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione 249/2012/R/gas (attivazione delle forniture di ultima istanza e del servizio di default del trasporto, bilanciamento);
- la deliberazione 102/2016/R/com, come successivamente modificata e integrata (regolazione della voltura nel settore gas);
- la deliberazione 77/2018/R/com e i relativi allegati, come successivamente modificata e integrata (regolazione del processo di switching);
- la deliberazione 155/2019/R/gas, come successivamente modificata e integrata (relazione di corrispondenza, nell'ambito del Sistema Informativo Integrato, tra utente del bilanciamento e punto di riconsegna della rete di distribuzione).

#### 2. Modalità di effettuazione delle verifiche

Le verifiche ispettive di cui al precedente paragrafo, saranno effettuate per mezzo:

- a) di un controllo procedurale utilizzando una *check-list* da compilare in sede di ispezione;
- b) della consultazione e acquisizione di elementi documentali e informativi richiesti dal Nucleo Ispettivo, anche mediante accesso ai sistemi gestionali dell'impresa.

In merito al sub b), si specifica che, su richiesta del Nucleo Ispettivo, dovranno essere rese disponibili tutte le comunicazioni e i documenti commerciali relativi ai rapporti intercorsi con i clienti finali, il responsabile del bilanciamento, gli utenti della distribuzione e le imprese di distribuzione con cui l'impresa intrattiene o ha intrattenuto rapporti tecnici o commerciali. Dovrà, inoltre, essere resa disponibile tutta la documentazione contrattuale e pre-contrattuale relativa ai rapporti con i clienti finali serviti.

L'impresa dovrà, inoltre, rendere disponibile tutta la documentazione tenuta ai sensi degli adempimenti civilistici, fiscali e contributivi, nonché estratta dalla contabilità analitica e/o industriale ove predisposta, nonché ogni elemento informativo ritenuto utile dal Nucleo Ispettivo.